

## REGOLAMENTO (CE) N. 386/2007 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2007

**recante modifica e adeguamento del regolamento (CE) n. 990/2006 relativo all'apertura di gare permanenti per l'esportazione di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

Nel regolamento (CE) n. 990/2006, articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

«2. Per il frumento tenero e la segala, ogni gara verte su un quantitativo massimo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Montenegro, la Serbia (\*) e la Svizzera.

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

Per l'orzo, ogni gara verte su un quantitativo massimo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, il Montenegro, la Serbia (\*), gli Stati Uniti d'America e la Svizzera.

(1) In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania, l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 990/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> decade per quanto concerne l'esclusione della Bulgaria e della Romania dall'elenco dei paesi terzi ai quali sono destinate le esportazioni di cereali. La disposizione in questione deve essere pertanto soppressa.

(\*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»

(2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 990/2006 contiene alcune diciture in tutte le lingue comunitarie. È opportuno completare tale allegato inserendovi le diciture corrispondenti in bulgaro, irlandese, maltese e rumeno.

*Articolo 2*

L'allegato III del regolamento (CE) n. 990/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 990/2006.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2007.

Per la Commissione  
 Mariann FISCHER BOEL  
 Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 205/2007 (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 10).